

Ordinanza N.

145

Data di registrazione

30/04/2026

OGGETTO: . ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE ANNO 2026

VISTI:

- la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 e ss.mm.ii. recante “*Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale*”;
- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante “*Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R.n. 9/02*” ed in particolare il paragrafo 3.1.1;
- l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell’08/03/2019 dal responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna, così come modificata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport n.6232 del 09/04/2021, n.6241 dell’01/04/2022, n.2809 del 09/02/2024, n.8261 del 28/04/2025 e n.8936 del 29/04/2026 del Dirigente del Settore Turismo, Commercio, Artigianato e Sport;
- l’Ordinanza di sicurezza balneare n.17/2024 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico in data 21 maggio 2024,, integrata con Ordinanza n.13/2025 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico in data 13 maggio 2025

DATO ATTO della necessità di provvedere all’integrazione della suddetta ordinanza balneare n.1/2019 emessa dai competenti uffici regionali, nei limiti dalla stessa prevista e secondo le indicazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria interessate, ma anche avuto riguardo alle competenze amministrative poste in capo al Comune in materia di gestione del demanio turistico;

VISTI:

- l’Ordinanza balneare integrativa comunale n.141 dell’08/08/2025, ;
- il Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.45 del 13/12/2022;
- il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime” approvato dal Consiglio Comunale n.30 del 19/07/2021;a delibera di Giunta Comunale n.118 del 29/04/2026;

DATO atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

SENTITE le Associazioni di categoria e i Sindacati durante l’incontro del 29/04/2026.

ORDINA

Le disposizioni di cui all'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n.4234 dell'08 marzo 2019, e modificata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport n.6232 del 09 aprile 2021, n.6241 dell'01 aprile 2022, n.2809 del 9 febbraio 2024, n.8261 del 28 aprile 2025 e n.8936 del 29/04/2026 del Dirigente del Settore Turismo, Commercio, Artigianato e Sport, sono integrate dalle seguenti:

Articolo 1

Divieto di accesso in spiaggia durante le ore notturne

E' vietato l'accesso in spiaggia oltre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari e comunque dalle ore 01.00 alle ore 05.00, fatta eccezione per gli eventi autorizzati di cui ai successivi articoli.

Tale divieto non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati. E' esclusa dal divieto la presenza del pubblico nelle strutture adibite alle attività economiche localizzate sulle aree demaniali di cui all'articolo 6 comma 2 della presente ordinanza.

L'accesso alle spiagge libere non concessionate è consentito dalle ore 7.30 alle ore 24.00, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 10 lettera c).

Al fine di garantire la sicurezza e incolumità pubbliche nell'arenile, assicurando una vigilanza più efficace, gli stabilimenti balneari dovranno mantenere in esercizio l'illuminazione esterna in orario notturno e più precisamente dalle 01.00 alle ore 05.00 di sabato, domenica e festività infrasettimanali nel periodo 01/06 – 31/08.

Articolo 2

Zona di mare riservata alla balneazione

Per la presenza di scogliere artificiali posizionate anche oltre i 300 metri ma entro i 400 metri dalla linea di costa, il limite di balneazione, previsto dall'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 a 300 metri dalla battigia, è fissato a 400 metri dalla medesima, salvi i divieti di cui all'articolo 3 della stessa Ordinanza Balneare regionale n.1/2019.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, ai concessionari dei pontili d'imbarco è fatto obbligo sia di apporre apposita segnaletica al fine di impedire la balneazione a ridosso dei pontili, sia di delimitare lateralmente i pontili con due linee di boe concatenate (ovvero unite tra loro con cima galleggiante) di colore arancione collocate ad una distanza di almeno due metri dai pontili medesimi.

Articolo 3

Fascia di spiaggia destinata al libero transito.

In deroga all'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza Balneare regionale n.1/19, la fascia di spiaggia (battigia) destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei mezzi di soccorso, **è fissata in minimo ml. 3,00 per la zona compresa tra il Bagno Matteo ed il Bagno Schiuma**, località nelle quali maggiormente influisce ed ha influito l'erosione e l'ingressione marina.

Resta fissata in minimo **ml.5,00** in tutte le altre zone del territorio, **fatta eccezione per il tratto di spiaggia di Villamarina da “Zona Cesarini” (esclusa) al Bagno Bologna (compreso) in cui è prevista la misura minima di ml.7,00**

In tale fascia – anche nelle spiagge libere - è assolutamente vietato il posizionamento, anche solo temporaneo, di teli, lettini, sdraio e qualsiasi altra attrezzatura balneare.

Articolo 4

Comunicazioni di servizio e delle motonavi trasporto passeggeri

Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore **09.00** alle ore **14.00**, e dalle ore **16.00** alle ore **21.00**. Sono escluse da tale limitazione le comunicazioni relative ad emergenze.

Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle **10.30 alle ore 12.00, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di due annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore a due minuti.**

Articolo 5

Distanze tra gli ombrelloni, e tra questi ed altre strutture o attrezzature.

Nel rispetto di quanto sancito dall'art.5, punto 5.1 dell'Ordinanza regionale n.1/19 (superficie minima ad ombrellone di mq.12, sono determinate **su tutto il territorio** le seguenti misure minime:

- Distanza “minima” tra i paletti (distanza parallela al mare): mt.3,25;
- Distanza “minima” tra i paletti (distanza perpendicolare al mare): mt.3,00:

Le suddette distanze vanno misurate dal centro del paletto. Le suddette misure minime dovranno essere aumentate (in uno o entrambi i lati) al fine di rispettare la superficie minima di mq.12.

- Distanza dal confine: mt.1,70;
- Distanza dalla passerella: mt.1,50

Le suddette distanze, così come previsto dall'art.5, punto 5.3 dell'Ordinanza Regionale n.1/19, sono ridotte garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore ai 11.00 mq fra sistemi di ombreggio nei seguenti tratti di arenile:

- a) tratto di spiaggia compreso tra il Bagno Matteo e la spiaggia libera “IAL” esclusa;
- b) tratto di spiaggia dal canale Tagliata alla concessione ex Inpdap esclusa;
- c) tratto di spiaggia da Zona Cesarini (esclusa) al Bagno Bologna (compreso)

- Distanza “minima” tra i paletti (distanza parallela al mare): mt.3,00;
- Distanza “minima” tra i paletti (distanza perpendicolare al mare): mt.3,00;

La fascia di rispetto di mt.1,70 dai confini sia tra stabilimenti balneari sia e tra stabilimenti balneari e spiaggia libera dovrà essere mantenuta libera da ogni tipo di costruzioni e/o attrezzature fisse.

Articolo 6

Orari di apertura di stabilimenti balneari ed esercizi di somministrazione in area demaniale.

L'orario di apertura degli esercizi degli stabilimenti balneari è fissato liberamente dal gestore fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 dell'Ordinanza Balneare 1/2019 della Regione Emilia Romagna che prevede l'apertura minima degli stessi **dalle 9.30 alle 18.30.**

I Pubblici Esercizi insediati nell'arenile determinano liberamente il proprio orario di apertura, fatto salvo il divieto di accesso all'area ombreggio dopo la chiusura dello stabilimento, ad eccezione degli eventi autorizzati.

L'apertura degli stessi esercizi può avere durata stagionale o annuale, previa comunicazione agli uffici comunali competenti.

Articolo 7

Attività degli stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile.

a) periodo “estivo”

Dal 5 aprile (sabato precedente la Pasqua) al 2 novembre, ferma restando la possibilità per gli stabilimenti balneari in possesso di autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti e bevande di svolgere liberamente, negli spazi a ciò deputati, l'attività di somministrazione nelle ore serali, negli stabilimenti balneari e negli esercizi di cui al comma 2 dell'articolo 6, può essere svolta **una festa di intrattenimento alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16 alle ore 01.00 .**

La comunicazione deve essere trasmessa tramite pec alla Polizia Locale e al Suap inderogabilmente almeno 7 giorni prima dell'evento.

Dal 25 luglio al 23 agosto (cosiddetto “periodo agostano”) può essere svolta un'ulteriore festa rispettando gli adempimenti e i limiti sopra indicati.

Il tutto in conformità all'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica, con particolare riguardo alle attività vietate dalla suddetta normativa.

Nel caso in cui il gestore dello stabilimento balneare o del pubblico esercizio in arenile intenda effettuare la seconda festa di intrattenimento anche al di fuori del periodo suddetto, dovrà munirsi preventivamente di **valutazione di impatto acustico in conformità di quanto disciplinato dall'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica, alla quale si rinvia.**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande straordinaria, ovvero svolta con attrezzature non rientranti nell'ordinaria predisposizione produttiva degli esercizi (ad es.

grigliate) è consentita previa segnalazione certificata di inizio attività su “accesso unitario” da trasmettere al Comune almeno 7 giorni prima della manifestazione, nel numero massimo di 1 volta al mese.

Le feste di intrattenimento musicale, autorizzabili con le modalità sopra indicate, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica. E' fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti *o* a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, *oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.*

E' consentita l'attività di animazione e **sportiva** all'aperto, con o senza uso di impianti di amplificazione, solo nelle fasce orarie delle ore 09.00-14.00 e 16.00-24.00.

La diffusione sonora comprensiva del rumore antropico indotto dallo svolgimento della suddetta attività può avvenire nel rispetto della normativa vigente e dell'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica, con rispetto dell'orario di apertura dello stabilimento.

b) periodo “invernale”

Nel **periodo dal 3 novembre al venerdì precedente la Pasqua** gli intrattenimenti musicali sono consentiti all'interno ed all'esterno dei locali nei limiti della normativa vigente in materia di acustica e nel rispetto dell'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica.

È consentita l'attività di animazione e **sportiva** all'aperto, con o senza uso di impianti di amplificazione, solo nelle fasce orarie dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 24.00.

c) fuochi d'artificio

I fuochi d'artificio di qualsiasi categoria sparati all'interno dell'area demaniale marittima, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Demanio, dietro presentazione di istanza da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento.

Per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica e ambientale, è assolutamente vietato l'impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette lanterne cinesi volanti o khom fai nell'arenile demaniale, con particolare riferimento allo svolgimento di intrattenimenti, spettacoli e feste in generale.

Articolo 8

Autorizzazioni all'esercizio sulle aree demaniali marittime del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulante e delle attività di scuole di vela e nuoto.

Le comunicazioni inerenti l'avvio e il rinnovo di attività per l'esercizio dell'attività fotografica e ritrattistica ambulante devono essere presentate mediante il portale di Accesso Unitario.

Sono ammessi nuovi rilasci di autorizzazioni di scuole vela, nuoto e similari a cura del Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche e SUAP, previo rilascio di parere dell'Ufficio Demanio, nel rispetto

di quanto previsto all'art.9 del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime" approvato dal Consiglio Comunale n.32 del 19/7/2021.

Per quanto riguarda le scuole di vela e similari, che necessitano della presenza di un corridoio di atterraggio, si rimanda all'art.6 dell'Ordinanza Regionale e al successivo art.13 della presente Ordinanza comunale.

Il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio sulle aree demaniali marittime delle attività di scuole di vela, nuoto e similari, su istanza di parte, invece, è rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche e SUAP ai soggetti autorizzati anche solo per una delle precedenti stagioni.

Non sono ammesse scuole di nuoto nelle spiagge libere.

I richiedenti nuove scuole di nuoto dovranno ottenere e produrre all'Ufficio Attività Economiche e SUAP il nulla osta da parte del concessionario dello stabilimento balneare retrostante.

I gestori delle scuole di nuoto e similari potranno delimitare lo specchio acqueo interessato mediante predisposizione di boe per il tempo delimitato lo svolgimento della lezione.

sup

Per le attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico di approvazione del "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Cesenatico".

Non è autorizzato il commercio in forma ambulante, in quanto lo stesso non è compatibile con una tranquilla fruizione delle aree demaniali marittime da parte del pubblico, sia delle aree libere sia di quelle in concessione. Per lo stesso motivo, è vietato sulle aree demaniali marittime lo svolgimento di mestieri girovaghi, attività pubblicitarie o promozionali, raccolte fondi, firme e petizioni e la mendicizia.

Sulle aree demaniali marittime del territorio di competenza è fatto divieto di svolgere e/o usufruire di attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica professionale similare per tecniche e/o strumentazione.

L'attività di consegna (delivery) al cliente di prodotti alimentari e non alimentari è vietata nell'area dello stabilimento balneare e su tutta l'area di concessione demaniale compresa la battigia, mentre è ammissibile solo ed esclusivamente all'esterno dell'area a monte dell'ingresso dello stabilimento balneare comunque fuori dall'area concessionata (e fermo restando il divieto di commercio di tipo itinerante in aree vietate come disciplinato nel regolamento di Polizia Urbana e normativa vigente).

È vietato utilizzare metal detector e/o altri rilevatori metallici sulla spiaggia, compresa la battigia, per tutta la durata della stagione balneare estiva negli orari dalle ore 8.00 alle ore 18.30, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità della spiaggia per tutti i bagnanti, con eccezione di eventi specificatamente autorizzati dall'Ufficio Demanio.

Articolo 9

Modalità di svolgimento dei servizi di soccorso e salvataggio

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento (da presentarsi mediante istanza sul portale di Accesso Unitario da presentare all'Ufficio

Demanio al massimo entro 10 giorni dall'attivazione del servizio), sono assicurati **dalle ore 09.30 alle ore 18.30 a partire dal terzo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e fino al terzo fine settimana (sabato e domenica) di settembre**, nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 e dalla ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico.

Negli orari e nei periodi predetti è esclusa qualsiasi interruzione del servizio.

In caso il servizio sia svolto mediante piano collettivo di salvamento è consentito **che dalle 12.30 alle 14.30 il servizio sia assicurato a rotazione fra le postazioni contigue purché almeno in una postazione su due consecutive il servizio sia presente, al fine di consentire una pausa non superiore ad un'ora per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento.**

Tali riduzioni dovranno essere rese note mediante apposite bandiere all'uopo previste nei piani collettivi di salvamento.

Nel **periodo compreso tra i primo sabato di luglio (incluso) e la quarta domenica di agosto (inclusa)**, durante il sopra citato orario, dovrà essere altresì garantito un potenziamento del servizio, che potrà essere strutturato adottando soluzioni organizzative sperimentali da individuarsi in base alla valutazione dell'affluenza turistica, alle disponibilità ed in coerenza con le specificità territoriali, che dovranno essere comunicate **entro il 30 maggio** all'Ufficio Demanio quale integrazione al piano di salvamento collettivo.

Il piano individuale o collettivo di salvataggio deve prevedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) dell'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019, dalla Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, e dai commi precedenti del presente articolo, un adeguato numero di postazioni di salvataggio, con un fronte di competenza di non più di 150 metri, con una tolleranza ammessa del 10% ai sensi dell'articolo 5 lett C) punto 3 **in caso di comprovata necessità, nonché la presenza e la disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari. Ai sensi dell'articolo 5 lett. C punto 3 terzultimo capoverso dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, per la zona ricompresa tra la spiaggia libera dopo il Bagno Marconi e la spiaggia libera prima della concessione dell'Eurohotel, in località Valverde di Cesenatico, per la zona Ponente colonie ricompresa tra il canale scolo consorziale Mesola e la concessione della Congrega velisti, il fronte massimo delle postazioni di salvataggio da ricomprendere nei piani collettivi nella zona suddetta, può essere portato ad un massimo di 200 metri con una tolleranza massima del 10 %.** Per la presentazione del piano e la procedura di approvazione dello stesso si applica quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) punto 5 dell'ordinanza balneare regionale **n. 1/2019**, con particolare riguardo all'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 7 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 5 lettera C) punto 8 dell'ordinanza balneare regionale n. 1/2019, si dispone che ogni stabilimento balneare ed ogni altra struttura balneare che non aderisca a piani collettivi di salvamento è tenuto ad avere in proprio la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante.

Fuori dagli orari e dai periodi indicati nel presente articolo, gli stabilimenti possono essere aperti al pubblico, nei limiti orari previsti dall'articolo 6 della presente ordinanza, ma deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio, o la sua parziale attivazione, con le apposite bandiere di segnalazione previste nell'ordinanza balneare regionale. Si applica inoltre quanto previsto dall'articolo 5 lettera A) punto 7 e articolo 5 lettera C) punto 6 dell'ordinanza balneare regionale **n. 1/2019**.

Articolo 10

Altri divieti e prescrizioni ad integrazione dell'ordinanza balneare regionale

a) Natanti

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n. 1/2019 all'articolo 2 comma 2 lettera b), si dispone che l'ormeggio permanente diurno dalle ore 06.00 alle ore 21.00 di natanti destinati al noleggio è consentito previa autorizzazione rilasciata alle cooperative degli esercenti stabilimenti balneari, o ad altri soggetti, che avranno presentato domanda per i loro associati o per eventuali soggetti terzi noleggiatori di natanti negli specchi acquei di loro competenza riguardo al servizio di salvamento.

L'autorizzazione di cui al comma 1 sarà rilasciata con l'annotazione delle prescrizioni tecniche che saranno indicate dall'autorità marittima territorialmente competente, da ritenersi vincolanti per la suddetta autorizzazione.

Si richiama quanto riportato all'art.8 del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime" approvato dal Consiglio Comunale n.32 del 19/7/2021.

b) Accesso e transito mezzi

b1) mezzi nautici per campionamenti e rilievi

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019, si dispone che l'autorizzazione prevista dal suddetto comma sia sostituita da preventiva comunicazione inviata tramite pec da parte degli Enti preposti all'Ufficio demanio comunale almeno 15 giorni prima, e che la suddetta comunicazione debba contenere altresì l'indicazione dei mezzi motorizzati utilizzati dagli Enti che devono transitare in spiaggia per l'effettuazione dei campionamenti e dei rilievi.

b2) transito e sosta veicoli in genere

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g) , si dispone che nel periodo dall'ultimo fine settimana di maggio (sabato e domenica) fino al secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre è vietato transitare o sostare sulla spiaggia con veicoli a braccia o velocipedi.

Fanno eccezione al divieto di cui all'articolo 4 comma 1 lett. g) dell'Ordinanza regionale n.1/19:

1. eventuali mezzi, meccanici e non, adibiti all'allestimento di eventi e/o manifestazioni nonché all'esecuzione di interventi autorizzati in deroga ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett.h), debitamente autorizzati dall'Ufficio Demanio del Comune;
2. per gli stabilimenti balneari di Zadina, l'Ufficio Demanio del Comune autorizza al transito ed alla sosta n.2 automezzi per stabilimento, identificati con targa, con possibilità di utilizzo un veicolo alla volta;
3. per gli stabilimenti di Levante (dal Porto Canale a Via Montello), l'Ufficio Demanio del Comune autorizza al transito ed alla sosta nella fascia in concessione alla Cooperativa Bagnini n.3 automezzi per stabilimento, di cui n.2 identificati con targa;
4. per gli stabilimenti balneari di Ponente, nello specifico esclusivamente per i bagni Spiaggia San Giacomo, Bagno Luna e Bagno Al Sole, l'Ufficio Demanio del Comune autorizza al transito ed alla sosta n.3 automezzi per stabilimento, di cui n.2 identificati con targa, con possibilità di utilizzo un veicolo alla volta.

b3) utilizzo mezzi nell'ambito di interventi di pulizia straordinaria in caso di mareggiate e spiaggiamenti eccezionali

Ad integrazione di quanto previsto dalla ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g), si dispone che, in caso di mareggiate o spiaggiamenti eccezionali, dichiarati dagli uffici comunali competenti in materia di igiene ambientale e di protezione civile e tempestivamente segnalati all'autorità marittima, alle cooperative degli esercenti gli stabilimenti balneari ed alla Polizia Municipale, il transito e/o la sosta in spiaggia dei mezzi per la pulizia, la manutenzione pubblica e le operazioni di ripristino morfologico delle spiagge è consentito anche oltre le ore 09.00 e prima delle ore 18.30. I concessionari frontisti interessati alle operazioni di pulizia straordinaria dovranno provvedere direttamente a delimitare il tratto di intervento e vigilare sulle operazioni sino alla fine della loro durata.

Le operazioni di preparazione dei rifiuti da asportare dovranno essere eseguite dagli esercenti gli stabilimenti balneari e dagli altri concessionari di norma entro le ore 07,00, ad eccezione dei casi eccezionali sopra citati.

b4) utilizzo mezzi nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa della costa e di manutenzione ordinaria mediante ripascimento dei litorali in erosione

Ad integrazione di quanto previsto dalla ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett. g), si dispone che, per l'ingresso e la sosta dei veicoli motorizzati e targati per la realizzazione e la successiva stesura di dune a protezione degli stabilimenti balneari e il ripascimento al di fuori del periodo della attività balneare estiva (di cui al successivo punto c), l'autorizzazione prevista dal suddetto comma sia sostituita da preventiva comunicazione inviata tramite pec da parte dei soggetti interessati preposti all'Ufficio demanio comunale almeno 15 giorni prima, e che la suddetta comunicazione debba contenere altresì l'indicazione dei mezzi motorizzati utilizzati allo scopo.

c) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa della costa

In deroga a quanto previsto dalla ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lettera h), sono autorizzati gli interventi delle Agenzie e Servizi Regionali e Comunali competenti per la difesa della costa e/o che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiate a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili anche nel periodo indicato al comma 3 dell'art. 1 compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, previo rilascio di parere positivo da parte della Regione Emilia Romagna da rilasciarsi ai sensi dell'art.9 comma 2 della medesima ordinanza.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 primo punto dell'Ordinanza balneare regionale, si dispone che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa della costa e di manutenzione ordinaria mediante ripascimento dei litorali in erosione, effettuate dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile, potranno protrarsi anche nella stagione balneare estiva previo rilascio di parere positivo da parte della Regione Emilia Romagna da rilasciarsi ai sensi dell'art.9 comma 2 della medesima ordinanza.

d) Accesso animali

Ad integrazione di quanto previsto dall'Ordinanza Balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett.j), l'Ufficio Demanio del Comune può autorizzare l'accesso di animali per lo svolgimento di particolari eventi e/o manifestazioni finalizzati a valorizzare la zona sotto il profilo turistico ricreativo.

Per le giornate di formazione dedicate ai cani di salvamento e agli enti coinvolti il soggetto organizzatore dovrà presentare apposita dettagliata comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune.

Sempre ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza balneare regionale n.1/2019 all'articolo 4 comma 1 lett.j) **si consente l'accesso dei cani alla battigia dalle ore 06.00 alle ore 08.30 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00 con transito dalle spiagge libere.**

La balneazione dei cani è consentita nei predetti orari nelle seguenti zone: specchio acqueo antistante spiaggia c.d. zona Cesarini in località Villamarina, specchio acqueo antistante la spiaggia libera delle "Tamerici" in località Valverde, specchio acqueo antistante la spiaggia libera posta in località Valverde tra le concessioni di BAGNO SCHIUMA e di EUROHOTEL, specchio acqueo antistante la spiaggia libera c.d. Diamanti località Boschetto, specchio acqueo antistante la spiaggia libera di Piazza Costa, specchio acqueo antistante spiaggia la libera adiacente alla Piazza Spose dei Marinai in località ponente, specchio acqueo antistante la spiaggia libera di circa 30 ml di fronte compresa tra la spiaggia ex Colonia Futura e spiaggia ex Colonia Perugia, specchio acqueo antistante spiaggia libera tra il canale Tagliata ed il bagno Camping Cesenatico in località Zadina, la balneazione potrà avvenire all'interno di corridoi opportunamente segnalati tramite boe e gavitelli di colore arancione. Sull'arenile, in corrispondenza dello specchio acqueo, deve essere installato apposito cartello esplicativo della possibilità di balneazione dei cani negli orari consentiti predetti.

Per la stagione balneare 2026, lo specchio acqueo antistante la spiaggia libera compresa tra il Canale Tagliata e il Bagno Camping e lo specchio d'acqua antistante la spiaggia libera compresa tra la Congrega Velisti e la Spiaggia San Giacomo saranno destinati alla balneazione dei cani dalle ore 6.00 alle ore 22.00, con vigilanza a carico della Cooperativa Stabilimenti Balneari.

L'accesso e la balneazione potranno avvenire solo alle seguenti condizioni:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina;
- il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie;
- il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile e dotato di opportuna museruola, se del caso, ad eccezione del momento della balneazione durante il quale, compatibilmente con la situazione, potrà essere tolta la museruola;
- è vietato l'accesso dei cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
- il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso;
- il proprietario o il detentore, deve effettuare l'immediata rimozione di qualunque deiezione dei cani stessi mediante apposita paletta e raccoglitore; le deiezioni raccolte non potranno essere immesse nei cestini rifiuti eventualmente presenti nelle aree di spiaggia, ma dovranno essere smaltite negli appositi cassonetti dell'organico fuori dall'ambito demaniale;
- è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza ai cani che per temperamento o carattere si dimostrino pericolosi o arrechino disturbo alla quiete pubblica.

In relazione alle aree attrezzate all'interno degli stabilimenti balneari, previste dal 3° comma dell'art.4 comma 1 lett.j) dell' Ordinanza Balneare regionale n.1/2019, il Comune, per il tramite dell'Ufficio Demanio, potrà rilasciare deroga al rispetto dei limiti ai concessionari che rientrano nelle seguenti casistiche, risultanti da apposita dichiarazione allegata alla SCIA per aree attrezzate cani:

- concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l'area libera, fermo restando quanto disciplinato dall'art.5 ultimo periodo;

- concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l'altro senza limiti di distanza da detto confine;
- in presenza di dichiarazione di assenso del confinante;
- senza l'assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri, nell'ipotesi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione, con divieto di accesso degli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre per il richiedente:

Le aree attrezzate per i cani dovranno essere previste esclusivamente all'interno della cosiddetta "fascia di ombreggio".

Articolo 11

Prescrizioni in caso di trasporto eolico ed idraulico di sabbia in aree non demaniali

Previa verifica dei competenti Uffici Tecnici Comunali/Regionali, è posto a carico dei proprietari delle aree non demaniali limitrofe, adiacenti o prospicienti l'arenile, in caso di mancanza di adeguata protezione e/o comunque a causa di particolari eventi, l'obbligo di ricollocare sul Demanio marittimo il materiale sabbioso trasferitosi sulle stesse aree a seguito di trasporto eolico ed idraulico.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo predetto, dopo il decorso dei termini dati con formale diffida ad adempiere, come pure nei casi di somma urgenza, i competenti Uffici Pubblici potranno riportare sul Demanio il materiale così accumulatosi in area privata, dandone preventiva informazione ai privati proprietari interessati.

Articolo 12

Prescrizioni di divieto di fumo sulla battigia e nello specchio acqueo.

Al fine di evitare inconvenienti ambientali e per tutelare la salute pubblica è fatto divieto di fumo nel tratto di arenile definito come battigia, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) dell'ordinanza balneare regionale, come individuato dall'articolo 3 della presente ordinanza.

Il divieto di fumo vige anche nello specchio acqueo definito ai sensi dell'articolo 2 della presente ordinanza.

I divieti di cui al presente articolo vigono nella stagione balneare compresa tra il 01 Gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13

Disciplina dei corridoi di atterraggio.

Non sono rilasciabili autorizzazioni all'installazione di corridoi di atterraggio destinati in modo prevalente alla attività di kite-surf a distanza inferiore di 500 metri l'uno dall'altro. In caso di richieste che concretino la suddetta fattispecie gli uffici dovranno procedere o ad un accorpamento dei due corridoi richiesti o al posizionamento di uno dei due in modo tale da rispettare la norma, favorendo ove possibile il rilascio di corridoi di fronte a spiagge non in concessione.

Di norma sono rilasciabili autorizzazioni all'installazione di corridoi di atterraggio solo a rinnovo di quelle già rilasciate negli anni precedenti, consentendo comunque il rilascio nel caso di eventuali subingressi nell'attività principale per la quale si richiede il rilascio del corridoio.

E' consentito il rilascio della autorizzazione per l'installazione di opportuni corridoi specifici per manifestazioni sportive autorizzate dall'amministrazione comunale.

Articolo 14

Tappeti elastici e gonfiabili

L'installazione negli stabilimenti balneari di tappeti elastici, giochi c.d. gonfiabili attrezzature e/o giochi, nel rispetto della normativa vigente e della delibera di Giunta Comunale n.255 del 09/10/2024, nonché nelle dimensioni consentite dall'art.4 comma 1 lettera l) dell'ordinanza balneare regionale vigente, è consentita, all'interno delle cosiddette "aree polifunzionali" previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune, salvaguardando l'impatto visivo monte-mare, e **purché finalizzati alla qualificazione dell'offerta turistica dello stabilimento, quindi di proprietà dello stabilimento stesso, con utilizzo gratuito da parte degli utenti e con assoluto divieto di subconcedere le aree e le installazioni a terzi.**

Articolo 15

Infospiagge e impianti di filodiffusione esterni.

Infospiagge: Gli stabilimenti balneari dotati di sistema di amplificazione potranno utilizzare tali dispositivi solo per motivi di servizio evitando di effettuare qualunque forma di pubblicità per propri o altrui prodotti,. Tale impianto se connesso a sistemi di informatizzazione collettiva degli Stabilimenti Balneari potrà essere usato, oltre che per i motivi di cui sopra, anche per diffondere messaggi di pubblica utilità o di altro tipo (se regolamentato da apposita convenzione tra Esercenti Stabilimenti Balneari e Amministrazione Comunale, o Provinciale o Regionale).

Filodiffusione: gli impianti di filodiffusione possono essere utilizzati a condizione che le casse installate siano collocate ad una altezza massima di mt. 2.00 da terra e, sia per quelle nel fabbricato sia per quelle altrove installate, siano tutte direzionate verso l'interno della concessione. Le emissioni sonore dovranno essere a volume moderato e nel rispetto delle fasce orarie e dei limiti previsti dalla ordinanza comunale sui rumori.

Quanto sopra è consentito nel rispetto della normativa vigente e dell'Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica.

Articolo 16

Particolari disposizioni sull'utilizzo delle cosiddette "aree polifunzionali"

In conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza n.2/2004 del Responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna - gli stabilimenti balneari possono collocare all'interno delle aree polifunzionali autorizzate dall'Ufficio Demanio tavoli, sedie e relativi sistemi di ombreggio, così come definiti e disciplinati dal Pug e dal regolamento edilizio.

Articolo 17

Prescrizioni per la riduzione dell'uso della plastica presso gli stabilimenti balneari e le annesse attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per quanto riguarda la riduzione dell'uso della plastica e del contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti plastici sull'arenile e nel mare, gli stabilimenti balneari e le annesse attività di somministrazione di alimenti e bevande si fa riferimento all'art. 5 comma B punto 8 delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell'08 marzo 2019 come modificata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport n.6232 del 09/04/2021, n.6241 dell'01/04/2022, n.2809 del 09/02/2024, n.8261 del 28/04/2025 e n.8936 del 29/04/2026 del Dirigente del Settore Turismo, Commercio, Artigianato e Sport; in particolare:

* le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;

* ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile.

Articolo 18

Rinvii

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nella presente ordinanza, valgono le disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare n. 1/2019, adottata con Determina dirigenziale n. DPG/2019/4234 dell'08 marzo 2019 come modificata con Determinazioni del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport n.6232 del 09/04/2021, n.6241 dell'01/04/2022, n.2809 del 09/02/2024, n.8261 del 28/04/2025 e n.8936 del 29/04/2026 del Dirigente del Settore Turismo, Commercio, Artigianato e Sport.

Articolo 19

Sanzioni

I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1164 del Codice della Navigazione¹.

La pubblicità legale del presente provvedimento è assicurata con la pubblicazione on-line per 15 giorni consecutivi sul sito internet di questo comune all'indirizzo: <https://cesenatico.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio> che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge

¹ Art. 1164 Codice Navigazione: “Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo 1 o aeronautico 2 ovvero delle zone portuali della navigazione interna 3 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098 4.”

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro”.

n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento; Le violazioni al presente provvedimento, salvo che non costituiscano più grave illecito, verranno perseguite con l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Segretario Comunale
Salsi Natascia / InfoCamere S.C.p.A.